

# IL COMMERCIO

Abbonamento annuo . . . . . Lire 14,80  
" Semestrale . . . . . " 8,80  
PER L'ESTERO: Abbonamento annuo . . . . . Lire 36,—  
" semestrale . . . . . " 18,—

Cn.  
BIBLIOTECA COMUNALE  
Palazzo Bertolini

UDINE

# FRIULANO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE - Conto corrente postale N. 9-5469

Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1.— il m/m. — Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati, Sentenze ecc. L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgervi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-95

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

## Disposizioni penali per la disciplina dell'approvvigionamento, commercio e consumo delle merci

La «Gazzetta Ufficiale» del 19 luglio ha pubblicato la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, relativa alle disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione dell'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. Eccone il testo:

### TITOLO PRIMO Disposizioni penali

#### Capo I - Delitti.

Art. 1 - Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

Art. 2 - Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocimento all'economia nazionale o fa venire meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocimento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 3 - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino a lire 20.000.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da lire 5000 a lire 50.000.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta proprie merci allo scopo di sottrarle al consumo normale.

Art. 4 - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Se il colpevole, prima della apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alle requisizioni o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 5 - Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto od in parte agli obblighi derivanti dalla precettazione, dalla requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci, occulta i propri libri di commercio o presenta libri o documenti contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 6 - Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merci, da ad esse una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati, è punito con la reclusione fino a tre an-

e con la multa fino a L. 20.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, dà ad esse una destinazione diversa.

Art. 7 - Chiunque fa commercio di cose delle quali è venuto in possesso violando le norme per il razionamento di esse, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Art. 8 - Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a sé o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 9 - Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dalla Autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa del lire 3000 a lire 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a lire 5000.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti nel Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e nel decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Art. 10 - La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 importa l'obbligo del pagamento all'erario dello Stato di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

Art. 11 - Nel caso di condanna per alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9 il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'articolo 36, commi 2 e 3, del codice penale e dell'articolo 484 del codice di procedura penale.

#### Capo II - Contravvenzioni.

Art. 12 - Fuori dei casi prevenuti dalle disposizioni di questa legge, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio, o del consumo delle merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire 30.000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto l'ammenda.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena è aumentata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 11.

#### TITOLO SECONDO

### Disposizioni processuali

Art. 13 - Il verbale di denuncia per i reati preveduti dalla presente legge è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria al Prefetto. Questi rimette il verbale all'Autorità giudiziaria con le osservazioni e con i chiarimenti che ritiene opportuni.

Il Prefetto, anche prima di rimettere denuncia all'autorità giudiziaria, può ordinare la sospensione della licenza di esercizio ovvero può ordinare la sospensione

da ogni altra attività non soggetta a licenza.

Nel provvedimento il Prefetto stabilisce la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 14 - La competenza a conoscere dei reati preveduti dalla presente legge è così determinata: a) i delitti di cui agli articoli 1 e 2 sono di competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) gli altri delitti sono di competenza del tribunale ordinario. Peraltro il procuratore del Re Im-

### Economia di Guerra

## I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il Presidente della Confederazione fascista dei commercianti, Cons. Naz. Giorgio Molino, nel comunicare con apposita circolare alle dipendenti Unioni le norme disposte dal Segretario del Partito, circa la nuova disciplina dei mercati e dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, ha posto in rilievo come tali norme si basano sul principio della disciplina totalitaria della produzione al consumatore, nonché sulla uniformità del sistema di determinazione dei prezzi dei diversi passaggi. La disciplina suddetta accoglie le richieste insistentemente formulate in proposito dalle categorie commerciali, le quali trovano la completa tutela della loro attività nella estensione del controllo a tutti i settori.

Ci impegna ancora di più i dirigenti di tutte le categorie interessate - commercianti all'ingrosso, esportatori, commissionari, dettaglianti - di adempiere rigorosamente gli obblighi imposti dalla nuova disciplina e di stroncare con ogni mezzo qualsiasi tentativo di evasione. Gli inadempienti dovranno essere rigorosamente e inflessibilmente colpiti sospendendoli temporaneamente o definitivamente dalla loro attività.

Con successiva circolare la Confederazione e la Federazione nazionale particolarmente interessate al settore ortofrutticolo (commercianti di prodotti ortofrutticoli, dettaglianti dell'alimentazione, ausiliari del commercio, venditori ambulanti) hanno impartito istruzioni agli organi periferici affinché le direttive sulla disciplina dei prezzi siano efficacemente applicate in rapporto anche alle ulteriori disposizioni del Comitato centrale.

Il Presidente della Confederazione dei commercianti ha invitato i dirigenti sindacali centrali e periferici delle categorie interessate a vigilare assiduamente sull'attuazione di questa nuova disciplina dei mercati e dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli.

### Pizza o pane con uva e fichi

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha recentemente richiamato l'attenzione dei Consigli provinciali della alimentazione sulla inesistenza di qualsiasi divieto concernente la produzione di pane con uva e fichi. In merito al prodotto denominato

peratore può rimettere al Pretore con provvedimento insindacabile la cognizione del delitto preveduto dall'art. 9 quando concorre la circostanza attenuante di cui al capoverso primo dello stesso articolo;

c) le contravvenzioni sono di competenza del Pretore. Tuttavia i procedimenti per le contravvenzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato fissato il dibattimento, continuano a svolgersi avanti al Tribunale. Avanti al Tribunale si procede a giudizio direttissimo.

Il Pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di potere applicare la sola pena pecuniaria; altrimenti procede a giudizio direttissimo.

Art. 15. - L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esazione della somma stabilita provvede l'Intendente di finanza al quale il Procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

(Segue in terza pagina)

## Bruno

Il cuore del popolo italiano ha vibrato di commossi sentimenti e di acuto dolore insieme al fiero cuore del Duce colpito nel più puro e più alto degli affetti umani.

La tragedia di Pisa che aureola il focolare del Duce della luce suprema del sacrificio eroico per la Patria ha una volta ancora riconfermato quale sia l'infrangibile compattezza d'amore che unisce il popolo al Duce.

Mussolini - Padre straziato dal dolore - ha pianto dinanzi alle spoglie gloriose di Bruno; e quelle lagrime restano a nutrire la fede della nostra gente, fede che più che mai si riassume nel motto ferreo di « credere, obbedire, combattere ».

Bruno - eroe ventitreenne dell'arma azzurra, reduce di tre guerre, pluridecorato al valore, superstita di cento combattimenti - ha insegnato col suo glorioso sacrificio, e con quello dei suoi compagni della suprema avventura, come la Patria vada servita in pace e in guerra.

E' un monito e un esempio per tutti gli italiani.

La Patria ha chiesto anche al Duce il grande sacrificio: il popolo partecipa al Suo fiero dolore unendolo ai propri sacrifici e traendone motivo di sicuro auspicio di vittoria.

Bruno Mussolini: presente!

## Spese di trasporto per merci fatturate a prezzi base

Con nota n. 62081 del 13 giugno 1941 il Ministero delle Finanze, confermando i criteri già stabiliti in materia di tasso scambio con la ministeriale 44325 del 2 marzo 1935 per le vendite di materiali ferrosi effettuate col sistema della fatturazione a prezzi-base, ha chiarito quanto appresso.

Nel caso di vendita di merci con prezzi-base - porti o base - transito frontiera, spedite a porto assegnato da stabilimenti siti in località diverse dai porti o dai transiti di frontiera, l'importo delle spese di trasporto indicate in fattura non concorre a costituire l'entrata imponibile, ai sensi dell'art. 1, della legge 1º giugno 1940 n. 762, in quanto le spese relative al trasporto effettuato in porto assegnato non vengono anticipate dal venditore.

L'imposta sull'entrata sulle fatture della specie, deve essere, pertanto, applicata sull'importo netto dovuto dal compratore, e cioè sul prezzo della merce franco-partenza, senza tener conto delle spese di trasporto sostenute in assegno dall'acquirente, a meno che, per effetto dell'accredito delle spese di trasporto fatto in fattura, non si venga a determinare un prezzo inferiore al quello franco-partenza, ovvero l'accredito stesso non rappresenti, comunque, il rimborso di spese sostenute dal venditore per conto dell'acquirente per merce spedita a porto franco, nel qual caso l'imposta sulle dette fatture dovrà essere applicata sulle somme che, per merci vendute e per spese di trasporto, vengono addebitate al compratore, indipendentemente dall'accredito risultante dalle fatture stesse.

### Gomma e lattice di gomma

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 aprile c. a., pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 29 stesso mese, il Ministero delle Corporazioni, con provvedimento P. 88 dell'8 luglio corrente (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 15 corrente), ha stabilito come appresso i prezzi d'acquisto per le seguenti qualità di gomma e di lattice di gomma, alle stesse condizioni di consegna previste nel decreto stesso per la gomma greggia naturale «standard»:

Gomma greggia in fogli affumicati di tipo inferiore al normale, L. 10.10 al kg. netto;

Crespo bianco normale L. 11.10 al kg. netto;

Crespo bianco di tipo inferiore al normale, L. 10.90 al kg. netto;

Crespo grigio bruno, L. 10 al kg. netto;

Lattice di gomma naturale concentrazione base 38-40%, L. 4.15 al kg. netto peso liquido;

Lattice di gomma naturale concentrazione base al 60%, L. 7.10 al kg. netto peso liquido.

Lattice di gomma naturale concentrazione base 75%, L. 8.90 al kg. netto peso liquido.

### Validità licenze di commercio non utilizzate

La Confederazione dei Commercianti scrive:

Da alcune provincie era stato prospettato il quesito se la decadenza delle licenze di commercio non utilizzate entro tre mesi - decadenza disposta dal Ministero delle Corporazioni con circolare 10 febbraio u. s., riportata nel Notiziario Confederale n. 317 - dovesse applicarsi anche alle licenze di commercio rilasciate in passato e non attivate nel termine prescritto.

Il Ministero delle Corporazioni al quale la Confederazione aveva posto il quesito, ha precisato, con nota n. 1023, che devono considerarsi decadute e prive di efficacia anche le licenze di commercio rilasciate in passato, se non sono state seguite entro il termine di tre mesi dall'impianto e dalla messa in attività delle aziende.

# Vita delle Società

**Bellina Francesco** — Udine, via Treppo, 19 — Privativa e in viale Venezia, 10 — Commercianti vini all'ingrosso — Dal 5 aprile 1941 anche articoli per fumatori, oggetti di cancelleria, saponi, lame e rasoi di sicurezza al minuto.

**Collevati Aldebrando** — Udine, viale Vat, 37 — Fabbrica caramelle — In data 17 giugno 1941 trasferitasi in via Volturmo 29.

**Madrassi Antonio** — Udine, via Sacile, 15 — (Soc. in nome coll.) — Officine meccaniche e fonderia — In data 8 aprile 1941 recessione dalla società del sig. Antonio Madrassi.

**Marcuzzo Antonio** — Udine, piazzale Osoppo, 2 e filiale in via Gemona — Macellerie — In data 12 giugno 1941 cessata la macelleria di via Gemona.

**Rottaro Amedeo** — Udine, via Vittorio Veneto, 2 — Sartoria — Dal 19 ottobre 1940 anche commercio al minuto di cravatte, sciarpe, maglierie, fazzoletti e guanti inerenti al vestiario maschile.

**Società Anonima Vinicola Magistris** — Udine, via del Vascello, 12 — Commercio all'ingrosso di vini, uve, aceto, cuscanti di cereali, granaglie e oli commestibile, vinificazione e fabbricazione aceto — In data 7 giugno 1941 trasformata in accomandita semplice e edificata la denominazione in «La Vinicola» Accomandita Semplice Udine.

**Standart Società Italo - Americana del Petrolio** — Sede Genova e filiale Udine — (Soc. An.) — Industria e commercio del petrolio e similari — In data 5 maggio 1941 modificata la denominazione in «Società Italo Americana del Petrolio».

**Zampa Dante** — Udine, via Cormor Alto, 17 — Legna e carbone all'ingrosso ed al minuto — In data 1 giugno 1941 trasferitasi in via Giovanni da Udine, 3-A.

**Società Esercizio Segherie** — Basiliano — (Soc. in acc. semplice) — Industria del legno — Con atto in data 4 maggio 1941 del dott. Giusto Bronzin, in seguito alla cessione delle carature sociali i sigg. Forl Adolfo e ing. Giorgio fu Vittorio, cedono la società, che continua sotto la medesima denominazione, al sigg. Bachner Teresa, fu Giuseppe, Lazzarovich Elsa fu Antonio e Vernari Carlo fu Giovanni. Con lo stesso atto la società viene prorogata al 1 settembre 1947.

**Officine Touring** — Cervignano del Friuli — Officina meccanica — In data 15 giugno 1941 modificata la denominazione in «Officine Serov».

**Davide Rosa** — Claut — Ambulante manufatti legno, chincaglierie, mercerie, maglierie e generi diversi — In data 8 giugno 1941 comunica il proprio trasferimento nel Comune di Maiano.

**Standart Società Italo - Americana del Petrolio** — Pordenone — Commercio all'ingrosso del petrolio e similari — In data 5 maggio 1941 modificata la denominazione in Società Italo-Americana del Petrolio.

**Morassutti Paolo** — Sede San Vito al Tagliamento e filiale in Udine e Pordenone — (Soc. in nome coll.) — Commercio di ferro, ferramenta, generi affini all'ingrosso ed al minuto — In data 1 giugno 1941 aperta una filiale in Sampierdarena.

**Vivanda Angelo** — Tarcento — Agente assicurazioni, noleggio auto di rimessa — Dal 13 giugno 1941 anche autotrasporti.

**Feruglio Carmen** — Tavagnacco — Osteria, coloniali, chincaglierie e mercerie al minuto — In data 10 giugno 1941 cessata coloniali, chincaglierie e mercerie.

**Dai Fabbro Italia** — Tolmezzo — Macelleria — In data 5 febbraio 1941 conferito mandato generale commerciale al sig. Larice Giulio fu Antonio.

**Santellani Giovanni** — Villa Santina — Impresa costruzioni stradali ed idrauliche — Dal 1 giugno 1941 anche industria legnami.

**La Società Elettrica del Tui (S.E.T.) S. A.** con sede in Udine — ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 1940 con una perdita di esercizio di lire 28.502,35.

**La Società Carnica Lavori An. cap.** lire 1.500.000 ha approvato la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1940 XIX dalla quale risulta un utile netto di lire 79.973,81 ed un utile lordo di esercizio di lire 486.890,01.

Si è costituita in data 30 aprile 1941 XIX tra i sigg. Milanese cav. Carlo fu Antonove Milanese Luigi di Carlo di Portogruaro ed il sig. Vit Ottorino di Francesco di Sesto al Reghena una Società in nome collettivo corrente in Udine sotto la ragione sociale «Radioelettronica di Vit Ottorino e C.». La Società ha per oggetto il commercio di apparecchi radio e materiale radiofonico, macchine da cucire, macchine per uffici e materiale elettrico. Il capitale è di lire 40.000. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 1946.

**La Società An. Sabino Leskovic Udine cap.** Sociale lire 215.000 ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 1940 (esercizio dal 9 marzo 1940 al 31 dicembre 1940) con un utile netto di lire 12.172,30.

L'assemblea generale degli azionisti del 29 marzo 1941 in sede straordinaria della S. A. Picotti e C. di Cervignano con cap. soc. di lire 350.000 ha deliberato l'aumento del capitale sociale a lire 700.000 mediante emissioni di n. 350 azioni nuove da lire 1.000 ciascuna e di modificare in conseguenza l'art. 6 dello Statuto sociale.

## 20 nuove scuole istituite dal Duce nella nostra provincia

Il Duce, guida possente e sicura della Nazione, dirige e controlla quotidianamente tutti i vasti, complessi e delicati aspetti della vita del Paese in campo internazionale ed interno.

In questi giorni ha esaminato, nell'insieme e nei dettagli, tutti i problemi della scuola.

In seguito ai Suoi ordini, decidendo sulle necessità della provincia di Udine, il ministro dell'Educazione Nazionale ha disposto che per l'anno scolastico 1941-42 siano istituite in provincia di Udine 18 scuole elementari di categoria e 2 scuole rurali.

**Movimento demografico**  
Durante il mese di luglio si è avuto il seguente movimento della popolazione: nel capoluogo e nel resto della provincia: Nati: 1221. Morti: 639. Aumento della popolazione 582 unità.

**L'OSCURAMENTO**  
Ricordiamo che fino a nuovo ordine l'orario dell'oscuramento è fissato come segue: dalle ore 21.30 alle 5.30 del mattino.

## Mercato delle calzature Rilevazioni nei negozi al dettaglio

In seguito a disposizioni del Ministero delle Corporazioni, il 16 corrente avrà inizio, a cura della Federazione dell'abbigliamento, una rilevazione delle esistenze di calzature di ogni specie in possesso, alla suddetta data degli esercizi di vendita al dettaglio. La rilevazione ha principalmente lo scopo di controllare la situazione e l'andamento del mercato in rapporto agli approvvigionamenti industriali. Appositi moduli saranno riempiti dagli interessati.

## Campioni senza valore possono essere importati ed esportati

Con recente disposizione, è stata conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente le esportazioni di campioni inutilizzabili a seguito di tale autorizzazione e in base alla concessione prevista dall'articolo 19 della legge sulle temporanee importazioni ed esportazioni, le dogane possono consentire direttamente sia la temporanea esportazione, sia la importazione definitiva dei campioni senza valore commerciale e comunque inutilizzabili per qualunque altro scopo.

## Bollettino demografico

### COMUNE DI UDINE

Dal 30 Luglio all' 11 Agosto 1941

Nati . . . . . N. 55  
Morti . . . . . » 38  
Matrimoni . . . . » 13

## L'Ecc. PIETRO CHIAROTTI nuovo Prefetto di Udine

A nuovo Prefetto di Udine è stato destinato l'Ecc. Pietro Chiarotti. Il nuovo Prefetto — che attualmente era a disposizione del Ministero per incarichi speciali — è nato a Benevento nel 1883. Laureatosi in legge entrava nell'Amministrazione degli Interni nel 1908 e disimpegnava varie mansioni di fiducia in alcune Prefetture, nonché presso importanti Comuni e Opere Pie. Nominato Vice Prefetto nel 1929, fu addetto alle sedi di Frosinone e di Napoli. Prefetto nel 1939, ha disimpegnato le sue alte funzioni ad Aosta, imprimendo un ritmo operoso e costruttivo a quella provincia di confine. Funzionario di chiaro ingegno ed espletissimo amministratore, il Prefetto Chiarotti si è fatto apprezzare altresì per la sensibilità politica sia nelle mansioni prefettizie che negli importanti e delicati incarichi svolti con fervore fascista. All'Eccellenza Pietro Chiarotti portiamo il deferente e vibrante saluto del Friuli lavoratore.

## Ispezioni del Segretario Federale ai mercati

Il Segretario Federale ha ispezionato a Latisana il mercato, ove ha assistito alle operazioni di compravendita, soffermandosi ai banchi e nei negozi dei venditori, sincerandosi di persona della applicazione rigorosa del listino dei prezzi e della osservanza di tutte le disposizioni esistenti e dando precise indicazioni e suggerimenti in merito alla osservanza delle stesse.

Da Latisana, il Federale ha proseguito per Lignano ove ha voluto compiere una particolare ispezione di controllo alle rivendite di generi ortofrutticoli. Rilevate alcune irregolarità, il gerarca è energicamente intervenuto con opportune disposizioni di carattere preventivo per inquadrate anche quel particolare mercato alle esigenze locali ed in conformità alle norme emanate dal P. N. F.

## La nuova R. Scuola tecnica commerciale

A decorrere dall'anno scolastico 41-42 viene istituita in Udine una R. Scuola Tecnica Commerciale alla quale sarà annessa l'esistente R. Scuola Secondaria d'Avviamento Professionale a tipo commerciale Pacifico Valussi.

Il corso della R. Scuola Tecnica è biennale e al termine del secondo anno gli alunni licenziati ottengono il diploma di computista commerciale che li abilita ad esercitare per proprio conto il commercio o a divenire agenti o impiegati presso le case commerciali o le banche.

Nella R. Scuola Tecnica Commerciale, che come si è detto è biennale, si insegneranno le seguenti materie: italiano, storia, cultura fascista, geografia, religione, cultura militare, matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e di pratica commerciale, scienze naturali e fisica, merceologia, prima lingua straniera (francese), seconda lingua straniera (tedesco), calligrafia, stenografia e dattilografia.

Alla prima classe della Scuola Tecnica Commerciale possono essere iscritti i licenziati dalle Scuole secondarie d'avviamento professionale, coloro che in possesso del certificato di promozione alla IV classe di una scuola media superiore il prescritto esame d'integrazione; coloro che compiono 13 anni di età nell'anno in corso superiore un esame d'ammissione.

Alla seconda classe della scuola possono essere iscritti gli alunni promossi dalla 1. classe e mediante esame di idoneità, coloro che abbiano conseguito il titolo d'ammissione alla prima classe nell'anno 1940-41 o negli anni precedenti.

## Listino commerciale n. 5 dei prodotti ortofrutticoli

La Sottocommissione Corporativa del mercato ortofrutticolo di Udine si è riunita iniziando il suo lavoro.

Dopo avere esaminato alcuni problemi intesi a facilitare l'afflusso dei prodotti al mercato e dalla produzione direttamente al consumo, ha emanato il listino N. 5 dei prezzi massimi che andrà in vigore con oggi 6 agosto. Tale listino è adeguato alle nuove norme e ai prezzi nazionalmente stabiliti dal Partito alla produzione. I nuovi prezzi fissati sono i seguenti:

**VERDURA** — Aglio secco: prezzo all'ingrosso L. 300, al minuto 4.10 - Barbabietole (erbette rave) 100 - 1.35 - Barbabietole con foglie 60 - 0.85 - Biete da costa 30 - 0.45 - Capucci nostrani 60 - 0.85 - Capucci nostrani puliti 80 - 1.10 - Carote 120 - 1.65 - Cetrioli 70 - 0.95 - Cicoria 80 - 1.10 - Cipolla nostrana 80 - 1.10 - Cipolla importata 90 - 1.25 - Fagiolini (tegolini) 100 - 1.40 - Fagioli comuni da sgusciare 180 - 2.20 - Fagioli burlotti 200 - 2.75 - Insalata grande 110 - 1.50 - Melanzane 200 - 2.80 - Patate massa (locali) 75 - 1.05 - Patate importate 90 - 1.25 - Peperoni verdi 180 - 2.45 - Pomodori 100 - 1.40 - Radicchio il taglio 200 - 2.75 - Radicchio il taglio 100 - 1.40 - Radicchio da cuocere 30 - 0.45 - Radicchio romano 100 - 1.40 - Sedano 120 - 1.65 - Spinaci 100 - 1.40 - Verzotti 70 - 0.95 - Zucchini 80 - 1.10.

**FRUTTA** — Pesche di prima qualità: prezzi all'ingrosso L. 240, prezzi al minuto 3.40 - id. 2.a qualità 210 - 2.80 - id. 3.a qualità 160 - 2.20 - Pere: 1.a qualità 192 - 2.70 - id. 2.a qualità 160 - 2.70 - id. 3.a qualità 125 - 1.80 - Mele estive: 1.a qualità 185 - 2.50 - id. 2.a qualità 140 - 1.80 - id. 3.a qualità 100 - 1.40 - Susine: 1.a qualità 190 - 2.40 - id. 2.a qualità 145 - 1.90 - id. 3.a qualità 95 - 1.30 - Prugne 1.a qualità 300 - 3.95 - id. 2.a qualità 250 - 3.30 - id. 3.a qualità 180 - 2.40 - Pomi (meioni): 1.a scelta 220 - 2.90 - id. 2.a scelta 190 - 2.40 - Cocomeri (angurie) 140 - 1.80.

Avvertenze — 1) I prezzi riportati dal presente listino sono considerati massimi al netto di tara e non potranno venire superati per alcun motivo.

2) I prezzi dei prodotti venduti in negozio vengono maggiorati di lire 0.10 il Kg.

3) Qualora venissero presentati sul mercato ed alla vendita al minuto qualità non previste dal presente listino, il loro prezzo non potrà mai superare quello stabilito per la categoria.

E' stata, pertanto, riconosciuta la opportunità di riesaminare il testo del contratto e le due Confederazioni del Commercio, allo scopo di adottare un sistema di più semplice e chiara applicazione, agli articoli 2 e 3 hanno sostituito i seguenti.

**Art. 2**  
« Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni sulle vendite, il premio di operosità sarà corrisposto in misura pari al minimo stabilito nei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria cui i lavoratori appartengono.

Qualora i lavoratori di cui sopra siano sprovvisti di minimo di retribuzione stabilito in contratti collettivi di lavoro, il premio di operosità sarà corrisposto in misura pari alla media mensile della retribuzione dell'ultimo anno di anzianità di servizio o del minor periodo di anzianità stessa ».

**Art. 3**  
« Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali di servizio il premio di operosità sarà calcolato, come nei contratti collettivi vigenti per la indennità di licenziamento, escluso il valore del vitto e dell'alloggio.

In tale occasione la Confederazione dei Commercianti ha aderito alla ulteriore richiesta avanzata circa la corresponsione del premio di operosità fino alla concorrenza di L. 2000 ».

Quindi l'art. 6 del contratto viene ad essere così modificato:

« Il premio di operosità sarà corrisposto fino alla concorrenza di L. 2000 lorde ».

## Pollame nelle stazioni idrotermali di cura

Ritenuta la necessità di integrare la somministrazione carnea per i malati frequentatori di stazioni idrotermali, è stato disposto che le Sezioni provinciali dell'alimentazione autorizzino i Comuni sedi delle stazioni suddette alla vendita e alla somministrazione presso i pubblici esercizi del pollame anche nei giorni di mercoledì e venerdì.

## SENTENZE PENALI

### Il R. Tribunale di Udine

in data 9 luglio 1941 ha pronunciato la seguente sentenza contro

**MATTELLONI Pio** fu Luigi nato l'11 luglio 1896 a Pavia di Udine, ivi residente, imputato del reato di cui agli articoli 11 cpv. l. R. D. Legge 2 settembre 1932 n. 1225 in relazione agli articoli 47, 58, 61, R. D. Legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e art. 1 e 4 R. D. Legge 27 dicembre 1940 n. 1715, per aver posto in vendita nel proprio esercizio vino rosso di gradazione alcoolica inferiore alla prescritta. In Pavia di Udine l'11 giugno 1941.

(Omissis)  
Condanna il suddetto alla pena di L. 150 di ammenda, nonché alle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul giornale «Il Commercio Friulano».

Udine, 7 agosto 1941-XIX.  
Il L. CANCELLIERE ROMANO

### Il R. Tribunale di Udine

in data 4 luglio 1941 ha pronunciato la seguente sentenza contro

**DE LUISA Angelo** fu Luigi nato il 29 ottobre 1874 in Aiello, residente a Strassoldo di Cervignano, imputato del reato di cui agli articoli 11 cpv. l. R. D. Legge 2 settembre 1932 numero 1225 in relazione agli articoli 47, 58, 61, R. D. Legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e art. 1 e 4 R. D. Legge 27 dicembre 1940 n. 1715, per aver posto in vendita nel proprio esercizio vino rosso di gradazione alcoolica inferiore alla prescritta. In Strassoldo il 24 maggio 1941.

(Omissis)  
Condanna il suddetto alla pena di L. 300 di ammenda, nonché alle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul giornale «Il Commercio Friulano».

Udine, 31 luglio 1941-XIX.  
Il L. CANCELLIERE ROMANO

## Premio di operosità e assegni famigliari ai lavoratori del commercio

L'Unione Fascista dei Commercianti ha comunicato le seguenti modificazioni al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il premio di operosità e per gli assegni famigliari ai lavoratori del commercio: « L'applicazione degli articoli 2 e 3 del contratto 14 giugno u. s., stipulato tra le due Confederazioni del Commercio e riguardanti il personale retribuito in tutto od in parte con provvigioni sulle vendite o con percentuale di servizio, aveva dato luogo a dubbie interpretazioni.

# Fieno di produzione della campagna 1941-XIX

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha stabilito i prezzi massimi per il fieno di produzione della campagna 1941-XIX.

Tali prezzi s'intendono per quintale di fieno sciolto posto su veicolo all'azienda del conferente.

Le spese di trasporto dalla azienda allo scalo ferroviario, eccedenti la quota massima di contributo stabilita da questo Ministero in L. 5 il q.l.e, restano a carico del conferente e vanno pertanto a riduzione del prezzo del fieno, salvo il diritto del conferente di provvedere al trasporto con mezzi propri.

**I - Fieno di prato naturale**  
I prezzi di seguito riportati si riferiscono a fieno maggenno (di primo sfalcio) di prato naturale di 1.a qualità.

**Terza Zona - UDINE**  
1941 giugno, L. 44.35; luglio, 46.90; agosto, 48.95; settembre, 50; ottobre 51; novembre, 51.95; dicembre, 52.90.  
1942 gennaio, L. 53.85; febbraio, lire 54.80; marzo, 55.75; aprile, 56.70; maggio, 57.65.

Per le altre qualità si applicano le seguenti riduzioni:  
Fieno di 2.a qualità: Riduzione del 7.50 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di 3.a qualità: Riduzione del 15 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di 4.a qualità: Riduzione del 35 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Il fieno agostano di prato naturale se classificato di 1.a qualità subisce la riduzione del 5 per cento su quello di primo taglio, e se classificato di 2.a qualità la riduzione del 10 per cento.

**II - Fieno di prato artificiale** (medica, lupinella, trifoglio pratense)

I prezzi di seguito riportati si riferiscono a fieno maggenno (di primo sfalcio) di prato artificiale di 1.a qualità.

**Prima Zona - UDINE**  
1941 giugno, L. 46.20; luglio L. 50.05; agosto, L. 52.80; settembre, L. 53.85; ottobre L. 55; novembre, L. 56.10; dicembre, L. 57.20.  
1942 gennaio, L. 58.30; febbraio, lire 59.40; marzo, 60.50; aprile, 61.60; maggio, 62.70.

Per le altre qualità si applicano le seguenti riduzioni:  
Fieno di 2.a qualità: Riduzione del 6 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di 3.a qualità: Riduzione del 15 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di 4.a qualità: Riduzione del 35 per cento sui prezzi delle rispettive zone.

Il fieno di secondo taglio proveniente da prato artificiale (pura medica, puro trifoglio, pura lupinella) se classificato di 1.a qualità subisce la riduzione del 5 per cento su quello di primo taglio, e se classificato di 2.a qualità la riduzione del 10 per cento.

**III - Fieno di sulla ed erbaio di vecchia e trifoglio incarnato con o senza graminae.**

**Zona unica. - Prezzo del fieno di 1.a qualità:**  
1941 giugno, L. 41.15; luglio, L. 44.60; agosto, L. 47.05; settembre, L. 48; ottobre, L. 49; novembre, L. 49.90; dicembre, L. 50.80.

1942 gennaio, L. 51.70; febbraio, lire 52.60; marzo, L. 53.50; aprile, lire 54.40; maggio, L. 55.30.

Per le altre qualità si applicano le seguenti riduzioni:

Fieno di 2.a qualità: Riduzione del 7.50 per cento sul prezzo della 1.a qualità.

Fieno di 3.a qualità: Riduzione del 15 per cento sul prezzo della 1.a qualità.

**Caratteristiche del fieno maggenno di prato artificiale**

Il fieno di primo taglio proveniente da prato artificiale, agli effetti della classifica per il prezzo, deve contenere nella sua composizione botanica piante di leguminosa nella proporzione da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 70 per cento.

Nei casi in cui fieno suddetto contenesse le piante leguminose in proporzione inferiore del 30 per cento dovrà essere valutato come fieno di primo taglio proveniente da prato naturale; per contro quando detta porzione supera il 70 per cento dovrà essere valutato come fieno di pura medica, di pura lupinella, di puro trifoglio.

## Gli automezzi privati a benzina non potranno più circolare dal 1 ottobre

Vista la sempre crescente difficoltà del rifornimento di gomma e di benzina dall'estero e vista la necessità assoluta che la benzina disponibile sia assegnata esclusivamente alle Forze Armate ed ai servizi di carattere collettivo, il Ministero delle Corporazioni ha disposto che a partire dal primo ottobre tutte le concessioni di buoni per ritiro di benzina per gli automezzi privati siano annullate.

Da quella data, solo le automobili private azionate con carburanti succedanei potranno circolare, ferme restando le limitazioni in vigore per le ore notturne e i giorni festivi.

## Giurisprudenza Commerciale

### Danni - Furto di ignoti - Responsabilità

Non può adossarsi all'impiegato la responsabilità per furto consumato da ignoti sulle merci a lui affidate in custodia, se non provando il rapporto di causa ad effetto fra la colpa dell'impiegato e il furto (Trib. Torino, 29 marzo 1933).

### Inadempimento dell'impiegato Responsabilità

L'azione diretta ad accettare danni determinati dall'impiegato colla propria inadempimento al contratto di lavoro è perfettamente proponibile in via riconvenzionale contro l'impiegato che domanda il pagamento di un residuo di stipendio (Mag. del Lav. Torino, 29 novembre 1933).

### Prodotti tipo di ceramiche e di vetri

Il Ministero delle Corporazioni allo scopo di attuare una pronta disciplina dei prezzi negli articoli casalinghi di più largo consumo ha proposto un provvedimento che regola la produzione e distribuzione dei prodotti-tipo di ceramiche e di vetri, secondo le direttive approvate dalla Corporazione competente.

I prodotti-tipo di terraglia forte e di terraglia dolce - cui per ora è limitata la disciplina, che verrà per altro estesa in un secondo tempo anche ad altri articoli in terraglia - saranno marcati in maniera assolutamente indelebile, con la dicitura «prodotti tipo CI P TL» o «prodotti-tipo Mondovi» con accanto un numero romano indicante gli stabilimenti appartenenti rispettivamente al consorzio C. P. T. o all'Ufficio unico di vendita Mondovi. Ogni articolo di terraglia sarà contrassegnato da un numero arabo per facilitare la differenziazione dei diversi tipi e qualità.

Il numero di ciascun prodotto sarà riportato in un elenco di tutti gli articoli-tipo da esporre nei negozi in modo ben visibile, su cui il consumatore potrà controllare il prezzo, che sarà unico per tutto il Regno, il peso e le dimensioni. Gli elenchi dovranno essere bollati dall'Ufficio provinciale delle Corporazioni. Per gli articoli colorati sono previsti tre tipi, contrassegnati dalla dicitura a fuoco «decoro A» «decoro B» e «decoro C», secondo che avranno un filetto colorato, due fasce colorate oppure una fascia e due filetti di colore.

Gli articoli di scarto saranno subito riconoscibili dalla lettera «S» oppure da due linee parallele a colore indelebile, accanto alla dicitura «prodotto-tipo».

I commercianti dovranno essere forniti di prodotti-tipo in misura corrispondente alle esigenze locali, e cioè, nei grandi centri e mezzi centri i negozi terranno tutti i tipi; invece nei centri con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti i negozianti avranno l'obbligo di rifornirsi solo di quei prodotti-tipo dei quali essi commercino già i corrispondenti articoli. Sono esentati i negozi che vendono soltanto articoli di lusso e da regalo.

Le organizzazioni degli industriali e commercianti delle ceramiche dovranno trasmettere ogni mese al Ministero delle Corporazioni i dati relativi ai quantitativi degli articoli prodotti e venduti.

I prodotti-tipo vetrari sui quali risulta impossibile, per ragioni tecniche, imprimere contrassegni visibili, saranno venduti in appositi involucri del Consorzio Italiano Vetrario, stampati con la dicitura «prodotti-tipo di prima o seconda scelta». Il consumatore troverà in ciascun negozio un prospetto dei prodotti-tipo in vetro su cui gli articoli figurano disegnati a grandezza naturale con a fianco il prezzo rispettivo al consumo.

Un'autentica novità in materia di disciplina dei prezzi sarà rappresentata dal deposito presso il Ministero delle Corporazioni e presso i Consigli provinciali delle Corporazioni di un campionario completo degli articoli-tipo vetrari, tenuto costantemente a disposizione degli organi preposti al controllo.

Le aziende dovranno essere fornite normalmente degli articoli-tipo e il Consorzio comunicherà mensilmente al Ministero delle Corporazioni l'importo delle ordinazioni trasmesse dai commercianti.

## Disposizioni penali

(Segue dalla prima pagina)

Art. 16. - Le disposizioni di questa legge sostituiscono le norme penali contenute nei seguenti provvedimenti:

1) Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari;

2) Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-V, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3) Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVII, numero 460, sull'utilizzazione dei grassi animali;

4) Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

5) Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1327, convertito nella legge 4 dicembre 1939-XVII, n. 2094, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci o derrate;

6) Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

7) Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX n. 1727, e Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

8) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, convertito nella legge 11 marzo 1941-XIX, n. 161, contenente norme penali ri-

guardo alla produzione ed alla distribuzione di merci di comune o largo consumo;

9) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

10) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono altresì le norme penali riguardanti gli ammassi obbligatori dei prodotti e tutte le altre norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nella legge medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1 novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

Art. 17. - La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

**DITTA**  
**Elios Ortolani**  
**UDINE**  
Telefono 4-20  
Piazza Duomo N.5



Macchine da Scrivere e da Calcolo  
Ciclostili - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA  
Riparazioni per qualsiasi macchina

## Rubrica del Cooperatore

### Prezzi dei formaggi

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato le nuove disposizioni relative ai prezzi dei formaggi che modificano quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura in data 15 maggio u. s.

Pertanto, i prezzi di tutti i tipi di formaggi e della cagliata per merce fresca nuda, franco caseificio, sono stabiliti come appresso: Grana tipico L. 13.90; Grana non tipico L. 13.40; Asiago L. 1.80; Emmenthal Shrinz L. 13.25; Fontina L. 13.70; Provola L. 12.29; Mozzarella di vacca e scamorza L. 9.70; Crescenza L. 8.40; Bel Paese L. 9.75; Italic L. 9.75; Gorgonzola L. 8.50; Formaggi fusi L. 13.25; Formaggi magri L. 7.10; Cagliata L. 7.10.

Tali prezzi non comportano alcun aumento nei prezzi da grossista a detagliante e sono comprensivi della quota di 10 centesimi al chilogramma per il funzionamento dell'Ufficio controllo formaggi.

### Agglomerati di carbone

Il competente Ministero ha regolato i prezzi di vendita alla tonnellata degli agglomerati di carbone nei seguenti limiti. Agglomerati di carboni nazionali con 25 per cento di carbone estero, aventi almeno 6 mila calorie, L. 400; agglomerati di minuto lavato di antracite Italia, aventi almeno 5.500 calorie, lire 500; agglomerati di lignite xiloidi, aventi almeno 4.800 calorie, lire 250; agglomerati di carbone estero aventi almeno 7.500 calorie, prodotti da stabilimenti situati presso porti marittimi, L. 490; agglomerati come sopra descritti prodotti da stabilimenti collocati all'interno, L. 510; agglomerati di carbone estero con al massimo il 10 per cento

di combustibile solido nazionale, aventi almeno 6.800 calorie, prodotti da stabilimenti situati presso porti marittimi, L. 470; agglomerati come sopra descritti prodotti da stabilimenti collocati all'interno, L. 490. Il contenuto massimo di sostanze volatili negli ovuli di qualsiasi composizione non dovrà superare il 25 per cento. Per le vendite dal produttore o dal grossista al minutante o consumatore, si consente una maggiorazione di dieci lire la tonnellata sui prezzi sopra indicati.

### Le frattaglie dei suini

A proposito della vendita di frattaglie di suini viene chiarito che, mentre ai pubblici esercizi è consentito di somministrarle preparate in tutti i giorni della settimana, ai salumieri è concessa la vendita nei giorni di sabato, lunedì, martedì e mercoledì.

### Cottura del pane per conto di terzi

Gli organi competenti hanno anche recentemente precisato che, al fine di evitare responsabilità dirette alle ditte interessate, i forni che cuociono per conto di terzi dovranno tenere il pane ad essi consegnato da privati ben distinto da quello destinato alla vendita e raccolto in appositi recipienti contrassegnati con il nominativo del proprietario del pane.

**L'elenco dei protesti cambiari elevati nel mese di Luglio u. s. sarà pubblicato nel prossimo numero.**

## Diminuzione degli sconti per la vendita dei materiali sensibili per fotografia

Si comunica che tra la Confederazione dei commercianti e quella degli industriali è stata stipulata la seguente convenzione:

«Esaminata la situazione dei costi dell'argento delle miniere nazionali in relazione all'approvvigionamento dell'industria e del commercio dei prodotti sensibili.

Rilevata l'assoluta necessità di integrare il prezzo dei prodotti sensibili onde consentire loro lo assorbimento almeno parziale del maggior prezzo dell'argento.

Constatato che il blocco dei prezzi non consente l'adeguamento dei vigenti listini.

Le categorie commerciali, con spirito di collaborazione e sacrificio per quanto la situazione contingente abbia provocato e provochi continuamente aggravii dei costi di distribuzione, in via provvisoria e fino a quando persisteranno le ragioni che hanno determinato la presente convenzione, preso atto che le Società Ferrania e Tensi dichiarano che, perdurando l'attuale situazione, faranno opera per assicurare in proporzione alle disponibilità effettive di prodotto, il normale rifornimento.

concordano le seguenti modificazioni agli sconti riconosciuti ai commercianti sui prezzi di listino delle Società accennate:

a) *pellicole fotografiche in rotolo*:

aumento 5 p. c. sul listino negozianti 26 agosto 1940 lasciando inalterato lo sconto ai grossisti nazionali, regionali e rivenditori specializzati;

b) *matte e cartoncino bromuro e clorobromuro fini*:  
modifica dello sconto alle categorie suddette come segue:

grossisti nazionali 20 p. c. -- grossisti regionali - cat. A) 15 p. c. -- negozianti specializzati - cat. B) 10 p. c. -- negozianti specializzati - cat. C) 10 p. c.;

c) *carta al bromuro tipo commerciale*:

aumento del 4 p. c. sul listino citato - modifica degli sconti come segue:

Grossisti nazionali 19 p. c. -- grossisti regionali - cat. A) 14 p. c. -- negozianti specializzati - cat. B) 9 p. c. -- negozianti specializzati - cat. C) 9 p. c.;

d) *lastre fotografiche, pellicole in pacco, pellicole piatte, pellicole per apparecchi Leica, pellicole cinematografica mm. 35 - mm. 46 mm. 9,5 - mm. 9*:

Aumento del 5 p. c. sul listino citato - modifica degli sconti alla categoria suddetta come segue:

Grossisti nazionali 21 p. c. -- grossisti regionali - cat. A) 16 p. c. -- negozianti specializzati - cat. B) 11 p. c. -- negozianti specializzati - cat. C) 10 p. c.

Nel portare quanto sopra la conoscenza delle ditte interessate che le variazioni e modifiche sopra riportate riguardano i prezzi di cessione fra l'industria ed il commercio e fra commercianti e commercianti, mentre nessun aumento è ammesso invece nei prezzi di vendita al pubblico, che restano fermi in relazione alla legge sul blocco generale dei prezzi.

Per quanto riguarda il rifornimento del materiale, che in questi ultimi tempi aveva subito una certa contrazione, si fa presente che la convenzione di cui sopra mira appunto a riportare il mercato in condizioni normali per quanto riguarda la disponibilità del prodotto.

All'uopo le Società Ferrania e Tensi sono state invitate a fare il possibile per assicurare il rifornimento ai loro abituali clienti.

## Proroga dei termini di prescrizione di tasse e imposte indirette sugli affari

La «Gazzetta Ufficiale» n. 179 del 31 luglio u. s. ha pubblicato il D. L. 4 luglio 1941-XIX, n. 693, che proroga i termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. Eccone il testo:

Art. 1. — Sono prorogati fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse in-

debitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articoli 136 e 137 della legge di registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 3269;

2) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3) art. 11 della legge sulle tasse ipotecarie, D. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 3280;

5) art. 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVIII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVIII, n. 739 portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle Società;

6) articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7) art. 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

8) art. 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9) art. 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Art. 2. — Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

## Le forze commerciali italo - tedesche

### La commissione delle categorie delle due Potenze alleate

I Dirigenti dell'Ufficio Nazionale del Commercio Tedesco e del Turismo nel Fronte Tedesco del Lavoro accompagnati dal Presidente Confederale, Consigliere Naz. Giorgio Molino, hanno visitato l'Esposizione Universitaria e la zona, sulla Via imperiale, dove sorge la nuova sede della Confederazione dei Commercianti e delle Organizzazioni aderenti.

I camerati tedeschi hanno anche visitato l'Ente Nazionale Fascista Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, dove hanno constatato le efficaci realizzazioni ottenute in favore della categoria.

In serata si sono recati nella sede della Confederazione dei Commercianti, accolti da vibranti manifestazioni di simpatia da parte di tutto il personale federale e delle organizzazioni dipendenti.

Il Cons. Naz. Molino dopo avere rivolto agli ospiti il saluto dei collaboratori e suo, si è soffermato sui compiti sociali delle due Organizzazioni ponendo in rilievo la solidarietà attiva ed operante delle forze commerciali dei due Paesi.

Il Presidente Confederale ha parlato quindi sull'azione delle potenze totalitarie per la creazione del nuovo ordine economico e sociale dell'Europa, affermando che la vittoria dell'Asse consoliderà nel mondo quei principi di pace e di giustizia sociale, enunciati dai Condottieri per assicurare una feconda era di fiducia nelle relazioni tra gli Stati e un nuovo periodo di prosperità ai popoli.

Ha concluso esprimendo la certezza e la fede incrollabile delle forze commerciali Italiane nel trionfo degli ideali delle due Rivoluzioni, che concepiscono il lavoro non come scambio di merce, ma come elemento determinante del progresso umano e del potenziale economico delle Nazioni.

Ha risposto il dott. Gallert dichiarandosi lieto di trovarsi nella Casa del Commercio Italiana tra camerati animati da così profonda fede nell'avvenire delle due Potenze amiche.

Ha esaltato la comunione spirituale delle categorie commerciali Italiane e Tedesche, destinate ad una collaborazione sempre più viva ed efficiente nell'interesse dell'avvenire economico europeo.

Ha terminato le sue vibranti dichiarazioni impegnando alla vittoria delle armi dei due Paesi ed ai loro generali Condottieri.

Il Cons. Naz. Molino ha quindi presentato al dott. Gallert i suoi collaboratori e gli ha consegnato una copia della Carta del Lavoro tradotta

## Tipi di biscotti che possono essere prodotti

In seguito alla disposizione ministeriale che vieta la fabbricazione di ogni tipo di biscotto con farina di cereali e grassi razionati, «L'Eco di Roma» informa che potranno essere posti in commercio i biscotti fabbricati con farina di mandorle, di ceci, di castagne e con olio di mandorle ed altri generi che non siano quelli contemplati dalle norme di razionamento. Inoltre la produzione dei biscotti potrà essere consentita per quei tipi confezionati a un di presso come la pasticceria che però possano mantenersi per una lunga conservazione. Frattanto è stata disposta la denuncia da parte di ogni produttore dei quantitativi in loro possesso, oltreché del prodotto finito, anche dei generi razionati destinati per la fabbricazione.

## Le esportazioni per Lubiana esenti da licenza ministeriale

Gli organi competenti — a quanto informa «L'Eco di Roma» — hanno disposto che le Dogane consentano direttamente la esportazione verso la provincia di Lubiana, di qualsiasi merce anche soggetta al regime della licenza. E' stato poi anche disposto che le Dogane consentano direttamente, senza licenza, l'introduzione nelle vecchie provincie del Regno di qualsiasi merce originaria e proveniente da territori della provincia di Lubiana, contro presentazione di regolare certificato rilasciato dall'Alto Commissariato Civile, vidimato da quella Dogana, attestante l'origine da detto territorio.

## Macellazione d'urgenza

La Direzione Generale della Sanità Pubblica, avendo constatato che le macellazioni d'urgenza continuano a verificarsi in numero superiore al normale, così da far presumere che ne avvengano anche quando non ricorrano le condizioni previste dal Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928, ha disposto, con recente circolare le seguenti norme al fine di eliminare il grave abuso:

1. Le macellazioni d'urgenza debbono essere limitate esclusivamente ai casi considerati dall'art. 20 del Regolamento e debbono avvenire soltanto allorché un ritardo nella macellazione possa compromettere l'utilizzazione alimentare delle carni.

2. Le carni degli animali macellati d'urgenza debbono essere assegnate alla bassa macelleria e messe in vendita alle condizioni di cui al Titolo V del citato Regolamento.

3. Il prezzo di minuta vendita di tali carni non deve mai superare la metà di quello vigente per le carni normali e deve essere ancor più ridotto quando lo stato delle carni importi la fissazione di più basso prezzo.

4. Le carni di bassa macelleria non sono comprese nel contingentamento e quindi la loro assegnazione non pregiudica quella delle carni normali alle quali si ha ugualmente diritto. Allo scopo però di evitare accaparramenti, deve disporsi che esse siano vendute in piccoli quantitativi di misura che ne usufruisca il maggior numero possibile di consumatori.

5. Le macellazioni d'urgenza che abbiano luogo in seguito a traumi o ad altri accidenti, quando non comportino l'assegnazione delle carni alla bassa macelleria, debbono essere controllate dal veterinario provinciale.

A tal fine il veterinario ispettore delle carni deve richiedere alla Prefettura, con il mezzo più rapido, l'intervento di detto funzionario. Nel caso in cui per imprescindibili motivi l'intervento del veterinario provinciale non sia possibile, il Prefetto ne affida l'incarico ad altro veterinario che possa convenientemente sostituirlo.

Nel caso in cui l'ammissione alla libera vendita sia confermata, le carni debbono essere considerate a tutti gli effetti come se provenienti da regolare macellazione e debbono rientrare nel normale contingentamento, secondo le norme disposte dal Ministero dell'Agricoltura.

Il veterinario provinciale, o chi lo sostituisca, dovrà sempre accertare se la causa per cui si è verificata la macellazione d'urgenza sia stata accidentale o dolosa, provvedendo in quest'ultimo caso alla denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria.

6. Le indennità spettanti al veterinario provinciale, o a chi lo sostituisce, per il sopraluogo, sono corrisposte dalla Prefettura, alla quale la relativa somma viene reintegrata dal Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello.

Perché sia per l'avvenire eliminato qualsiasi equivoco, giova infine avvertire che macellazioni d'urgenza, all'infuori di quelle sopracitate, non possono ammettersi.

Infatti non sono da considerarsi macellazioni d'urgenza quelle di animali ancora sani facenti parte di un gruppo infetto, come ad esempio nei casi di afta epizootica o di infezione dei suini; in tale evenienza trattasi di macellazione normale e pertanto, le carni che se ne ottengono sono da assegnarsi al libero consumo e debbono rimanere soggette alla disciplina del confezionamento, stabilita dal Ministero dell'Agricoltura.

Tali direttive debbono avere severa applicazione ed è indispensabile che qualsiasi abuso venga rigorosamente represso e severamente punito.

## Macchine per scrivere di occasione

Nazionali ed Estere

Olivetti - Underwood Continental ecc. ecc. ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni!

Ditta ENRICO TUDELLI UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

Diret.: rap. G. PROVINI; red. BRUNO C. P. FABRETTI, responsabile  
Tip. «L'Avvenire d'Italia» - Via Mantova 4

## Annunzi Ammirati

Prof. Dr. G. BALLAVITIS

Docente di Clinica delle Malattie nervose R. Università di Padova

Consultazioni tutti i giorni dalle 15 alle 17 presso la Casa di Cura Castellani, Udine, P. Gemoni, tel. 1-84

Dott. LUIGI BADER

Spec. in Ortopedia e Traumatologia

già assist. vol. dell'istituto RIZZOLI di BOLOGNA, Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11,30 - 12,30 - 15 - 17 UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360 Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Docente della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine

Dalle 8-12 Telefono 12

Endoscopie: Via urinarie e apparato digerente UDINE Via Mazzini 7 Dalle 13-16 Telefono 4

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie

d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze

UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Specialista MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34

Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

Malattie Orecchio Naso Gola

Prof. Dott. P. G. CANTELE

Docente R. Università di Padova

Primario Osped. Civ. di Udine Consultazioni Private in via Viola, 1 dalle ore 14,30 alle 17 - tel. 12-76

STUDIO DENTISTICO BARTIROMO

ODONTOIATRA VIA MERCATOVECCHIO, 20 UDINE

Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38

S. DANIELE DEL FRIULI (mercoledì e sabato: dalle ore 8 alle 12)